



CITTA' DI VITTORIA
CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 107 DEL 29.05.2018

[COPIA]

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).

Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute al Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di precetto pervenuto all'Ente-Comune in data 10 Ottobre 2017 prot. ger. n°42978

Addì ventinove Maggio duemiladiciotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio avv. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Forza Italia	Mo. 5 stelle	Nuove Idee I Democratici	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Di Giacomo, Zorzi	Iaquez, Miccoli, Scuderi	Barrano, Mazzone, Motta, Pelligra, Pino	Argentino, Ragusa, Re	Cannizzo, Siggia	Di Falco, Mascolino, Nicastro	Romano

Sono scritti all'o.d.g. seguenti punti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Impegno spesa pluriennale per atto transattivo approvato con delibera di G.M. n. 219 del 27.04.2018;
3. Decreto Ingiuntivo n.331/2017 promosso da S.U.N. Società Cooperativa Sociale per "Collocazione con parziale fornitura di pedane nel litorale di Scoglitti per la stagione estiva 2013 oltre a piccoli interventi manutentivi". Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000;
4. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme in favore del Sig. Acquaviva Simone e del procuratore distrattario, in virtù della sentenza n°447/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale;
5. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute al Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di precetto pervenuto all'Ente-Comune in data 10 Ottobre 2017 prot. gen. n°42978;
6. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme, in favore del Sig. Di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n° 1379/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tribunale Civile di Ragusa avente ad oggetto responsabilità civile ex artt.2049-2051-2052 c.c.

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario generale avv. Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.30, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 2 (Siggia, Mascolino)
- Consiglieri presenti n. 22, numero sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Iaquez, Ragusa, Scuderi.

OMISSIS

Il Presidente chiama in trattazione il punto n. 5 dell'o.d.g. che reca: Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute al Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di precetto pervenuto all'Ente-Comune in data 10 Ottobre 2017 prot. gen. n°42978.

Il Dirigente proponente, ing. Privitera, relaziona sulla proposta.

Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti la proposta.

La votazione eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 5 (Argentino, Siggia, Di Falco, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 19
- Consiglieri astenuti n. 2 (Cannizzo, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 17

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta.

Successivamente, ravvisata l'urgenza del provvedimento, il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 5 (Argentino, Siggia, Di Falco, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 19
- Consiglieri astenuti n. 2 (Cannizzo, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 17

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara il provvedimento immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute al Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di precetto pervenuto all'Ente-Comune in data 10 Ottobre 2017 prot. gen. n°42978";

visti:

- o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti;
- o il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune;
- o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

sentita la relazione del Dirigente competente;

uditi gli interventi;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;

vista la normativa vigente in materia,

con le votazioni "ut supra"

DELIBERA

- A. approvare**, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute al Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di precetto pervenuto all'Ente-Comune in data 10 Ottobre 2017 prot. gen. n°42978", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e pertanto:

1. Riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. a) del D. Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii., la ulteriore somma di € 176,46, dovuta al sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di precetto notificato all'Ente in data 10.10.2017 ed acclarato in pari data al prot. gen. n. 42978;
2. Impegnare la somma di € 176,46 imputando la spesa sul cap. 710-U1.10.05.04.001 del corrente bilancio;
3. Dare atto che i provvedimenti gestionali, connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione, saranno adottati dal Dirigente della Direzione Servizi Tecnici;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

B. dichiarare il presente provvedimento di immediata eseguibilità al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano

MICCOLI

Il Presidente

NICOSIA

Il Segretario Generale

FORTUNA

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 24-03/2018

Il Dirigente
Ing. S. Privitera
S. Privitera

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile. *

L'importo della spesa di € 176,56 è imputata al C.M. 710/20 14.571/2018

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 30/3/2018

Il Dirigente
Alessandro Basile
Dott. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

II DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Premesso che:

con nota prot. n°3550/M del 08/08/2017 veniva trasmessa alla Direzione Affari Generali e del Decentramento proposta di D.C.C. su sentenza n°318/2016;

e preso atto:

che con Deliberazione n°197 del 19/10/2017, di riconoscimento di d.f.b., ai sensi dell'art.194, comma 1°, lett.a) del D.L.vo n°267/2000, il Consiglio Comunale ha riconosciuto, in virtù della sentenza n°318/2016, l'importo di €2.765,16 omnia, come da specifica su sentenza, comprensiva di sorte capitale pari ad €1.430,48, compensi liquidati €800,00, esborsi liquidati €130,00 registrazione sentenza €217,50, diritti n°2 copie esecutive sentenza €15,38, notifica sentenza €15,00, spese generali 15% €120,00, CPA 4% €36,80, da corrispondere in favore del Sig. Maiorana Giovanni, nato a Comiso in data 07/12/1981 e

residente in Vittoria nella Via Garibaldi n°191, C.F.: MRN GNN 81T07 C927F, in virtù della sentenza n°318/2016 pronunciata dal G.D.P. di Vittoria, avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale;

che con lo stesso Atto deliberativo di C.C. n°197 del 19/10/2017 l'importo di cui infra pari ad €2.765,16 omnia veniva riferito al Cap.710/20 del bilancio comunale 2017;

che in data 10/10/2017 perveniva al Comune di Vittoria, Atto di Precetto acclarato in pari data al prot. gen. n°36981 con il quale l'Ente veniva intimato al pagamento della complessiva somma di €2.949,58, oltre gli interessi maturati e maturandi fino al definitivo soddisfo e le successive occorrenze, con l'avvertimento che in mancanza di ottemperanza si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;

che con nota prot. n°5527/Avv. del 12/10/2017 la Direzione Avvocatura nel trasmettere, alle direzioni in intestazione, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia dell'Atto di Precetto di cui infra, con il quale il Sig. Maiorana Giovanni intimava e faceva precetto al Comune di Vittoria di pagare in suo favore la somma di €1.430,48 oltre interessi legali sino al soddisfo, nonché la somma di €930,00 oltre accessori, chiedeva previa predisposizione degli atti occorrenti e verifica dei conteggi di liquidare alla creditrice istante tutte le somme spettanti nel termine di giorni 10, pena l'esecuzione forzata e di adoperarsi con immediatezza significando che tale evenienza oltre che arrecare un ulteriore aggravio di spese per l'Ente, avrebbe offeso l'immagine dell'Ente ed infine al Segretario Generale che leggeva per conoscenza la nota de qua veniva indirizzata anche con riferimento alla nota sindacale prot. n°1290/GAB del 27/09/2007 e prot. n°638/SG del 26/02/2013;

che con D.D. n°2561 del 20/11/2017 il Dirigente della Direzione Manutenzioni, determinava di impegnare al cap.710/20 del bilancio comunale 2017, liquidare ed emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di €2.765,16 in favore dell'Attore di cui infra;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla corresponsione dell'ulteriore somma pari ad €176,46 omnia, così distinta: €135,00 per compensi Atto di precetto, €20,25 per spese generali al 15%, €6,21 per CPA al 4%, €15,00 per notifica atto di Precetto in favore del Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di Precetto notificato all'Ente-Comune in data 10/10/2017 ed acclarato in pari data al prot. gen. n°36981, onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che potrebbero recare grave nocumento all'Erario dell'Ente;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti, della Regione Sicilia, n°177/2015/P.A.R. Sezione di Controllo, con la quale viene sancito il preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale per i debiti derivanti da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.L.vo n°267/2000;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

Richiamato in toto quanto esposto in narrativa il cui contenuto fa parte integrante del presente atto:

- 1) di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. a) dell'ordinamento Finanziario e Contabile approvato con D.L.vo n°267/2000, la ulteriore somma €176,46, sopra meglio specificata, dovuta al Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di Precetto notificato all'Ente-Comune in data 10/10/2017 ed acclarato in pari data al prot. gen. n°42978.
- 2) di impegnare la somma di €176,46 imputando la spesa sul Cap.710 -U110.05.04.001 del corrente bilancio comunale.
- 3) di dare atto che il Dirigente della Direzione Servizi Tecnici provvede al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenziali al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione.
- 4) di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione, al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente.
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

L'Istruttore
Dott.ssa A. Giarratana


Il Dirigente
Ing. S. Privitera

Direz. Addizionale
Direz. Manutenzioni
Bilancio
Simbaco

AVV. ALBERTO SEGGIO
Via Garibaldi, 179 - 97019 Vittoria (RG)
Telefono: 0932-987353 - Fax: 0932-993680
E-mail: alberto.seggio@libero.it
p.e.c.: alberto.seggio@avvragusa.legalmail.it

16 OTT. 2017

SP
SI NOTIFICA



CLC/A

SP

GIANNATANA

ATTO DI PRECETTO

Il sig. MAIORANA Giovanni, nato a Comiso (RG) il 07 dicembre 1981 (c.f. MRN GNN 81T07 C927F) e residente in Vittoria (RG), Via Garibaldi n° 191, rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto dall'Avv. Alberto Seggio (Codice fiscale: SGG LRT 75L09 M088C), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax 0932-993680 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata alberto.seggio@avvragusa.legalmail.it, ed elettivamente domiciliato in Vittoria (RG), Via Garibaldi n° 179, presso e nello studio del medesimo procuratore,

Premesso

Mi rappresenti e difenda nel presente giudizio ed in ogni fase e grado dello stesso, anche per il precetto, l'esecuzione ed il giudizio di ottemperanza, l'Avv. Alberto Seggio del Foro di Ragusa con elezione di domicilio in Vittoria (RG), Via Garibaldi n° 179, presso e nello studio dello stesso, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di chiamare in garanzia e/o manleva, integrare il giudizio, fare interventi, proporre domanda riconvenzionale, transigere e conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, farsi comunque sostituire, con promessa di rato e valido fino alla definizione. Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2004 ed autorizzo il trattamento dei dati ivi compresi quelli sensibili.

che, con sentenza n° 318/16 emessa il 25 giugno 2016 nella causa civile n° 544/15 RG, depositata il 29 agosto 2016 e resa pubblica il 24 settembre 2016, il Giudice di Pace di Vittoria ha condannato il COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno istante della somma di €. 1.430,48, oltre interessi legali maturati e maturandi a decorrere dall'esborso fino al soddisfo effettivo, a titolo di risarcimento danni, nonché, della somma di €. 930,00, oltre accessori, a titolo di spese legali;

che la suddetta sentenza, dopo essere divenuta irrevocabile, è stata notificata spedita in forma esecutiva al COMUNE DI VITTORIA in data 31 marzo 2017.


Quanto premesso, ritenuto che, nonostante sia già spirato il termine di cui all'art. 14, comma I, D.L. n° 669/1996, il COMUNE DI VITTORIA non ha inteso pagare le somme dovute, agendo in forza ed in esecuzione della su descritta sentenza, il sig. MAIORANA Giovanni, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

INTIMA

al COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di Vittoria (RG), Via Mario Bixio n° 15, (Codice fiscale: 8000880088) P.

Vera la firma

[Firma]



Iva 00804320885), di pagare entro e non oltre gg. 10 dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Sorte capitale	€.	1.430,48
Interessi legali maturati al 1° agosto 2017	€.	22,96
Compensi liquidati in sentenza	€.	800,00
Esborsi liquidati in sentenza	€.	130,00
Registrazione sentenza	€.	217,50
Richiesta n° 2 copie esecutive sentenza	€.	15,38
Richiesta notifica sentenza	€.	15,00
Compensi precetto (valore tariffario medio)	€.	135,00
-Spese generali 15%	€.	140,25
CPA 4%	€.	43,01
TOTALE	€.	2.949,58

Oltre spese di notifica del presente atto, interessi legali maturandi sino al soddisfo, eventuali spese di esecuzione e quant'altro dovuto per legge.

Si avverte espressamente il COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, che, in difetto di pagamento delle suddette somme nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata, nonché, che, ai sensi dell'art. 480, comma II, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Ragusa, lì data notifica.

Avv. Alberto Seggio


[Handwritten signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'Avv. Alberto Seggio, procuratore come in atti, to Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Ragusa notifico copia del su esteso atto di precetto per ogni legale conoscenza ed effetto al: COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di Vittoria (RG), Via Nino Rizio n° 34. *[Handwritten note: tutte le persone che si trovano in Comune]*

[Handwritten note: tutte le persone che si trovano in Comune]

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI VITTORIA**



- Al Signor Sindaco del Comune
- Al Signor Presidente del C.C.
- Al Dirigente della direzione politiche e finanziaria,
- Al Segretario Generale

OGGETTO: Parere per proposta di riconoscimento debito fuori bilancio della somma di euro 176,46 a seguito atto di Precetto notificato in data 10/10/2017 a favore di Mairona Giovanni.

Verbale n. 11 del 02/05/2018

Il giorno 02/05/2018 del mese di Maggio dell'anno 2018 alle ore 11:00 presso la sede del Comune di Vittoria si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Lentini Alessandro – Componente

Dott. Basile Francesco - Componente

Dott. Napoli Ignazio – Assente Giustificato

Alla riunione è presente il Dirigente della Direzione Programmazione e Bilancio Dott. Alessandro Basile.

In riferimento alla proposta di deliberazione del consiglio comunale per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio art. 194 del TUEL lettera a, il Collegio riunitosi in data odierna per esprimere parere di competenza a provveduto ad esaminare la documentazione e visto il parere in ordine alla regolarità tecnica reso in data 22/03/2018 e quello contabile espresso in data 30/03/2018

considerato

che tale debito doveva essere riconosciuto nell' anno 2017 si invita l' Ente a voler chiarire i motivi per cui tali debiti non sono stati proposti o riconosciuti nei tempi su indicati e che la ritardata segnalazione e approvazione del debito come più volta segnalato dalla Corte dei Conti costituisce irregolarità gestionale

delibera

di esprimere parere favorevole, al riconoscimento del debito, invitando l' Ente ad adottare tutte le misure necessarie per l'accertamento delle eventuali responsabilità.


Gli atti del fascicolo attuale con tutti gli allegati, unitamente all'eventuale delibera consiliare di riconoscimento del debito, dovranno essere trasmessi da parte dell'Amministrazione, alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, giusta normativa vigente.

Vittoria, 02/05/2018

Il Collegio dei Revisori


The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized cursive script. The bottom signature is also in cursive but appears to be a second, possibly different, signature or a continuation of the first.

Dir. Avvocato
Dir. Procuratore
Dir. Giudice



Avv. Alberto Seggio
Via Garibaldi, 179 Vittoria (RG)
Tel. 0932.987353 Fax 0932.993686
P.Iva: 00001228881

N° 318 / 2016 Sentenza



N° 544 / 2015 R. Generale


N° 145 / 16 Repertorio

N° 146 / 16 Cronolog.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE VITTORIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Vittoria (RG), avv. Giuseppe Finelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Causa Civile iscritta al N° 544/2015 R.G.

PROMOSSA DA

- **MAIORANA Giovanni**, nato a Comiso il 07.12.1981, residente in Vittoria nella via Garibaldi n° 191, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Seggio ed elettivamente domiciliato in Vittoria presso il suo studio, giusta procura a margine dell'atto introduttivo,

- **ATTORE** -

CONTRO

- **COMUNE DI VITTORIA**, in persona del Sindaco pro tempore,

- **CONVENUTO CONTUMACE** -

Oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale.

La causa, istruita con produzione documentale ed assunzione di prova testimoniale, è stata discussa e posta in decisione alla fissata udienza di discussione sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti costituite come da verbale di causa in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La stesura della presente sentenza segue quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n° 69/09.

Con l'atto introduttivo MAIORANA Giovanni ha convenuto in giudizio avanti Codesto Ufficio del Giudice di Pace il COMUNE DI VITTORIA chiedendo al Giudice adito la condanna dello stesso al risarcimento in suo favore dei danni tutti subiti dalla propria autovettura BMW targata DX263LZ a seguito del sinistro verificatosi il giorno 24.02.2014 alle ore 23,00 circa lungo la via A. Cappellini in territorio del Comune di Vittoria, a causa della presenza lungo la carreggiata di una buca sul manto stradale non visibile e non segnalata che ha provocato i danni di cui richiede il risarcimento.

Il Comune di Vittoria, regolarmente citato, non risulta costituito in giudizio e pertanto è da dichiararsi la sua contumacia.

Nel merito la domanda formulata da parte attrice è da accogliersi sia pur per i motivi di seguito specificati.

Ed invero, nel caso de quo risultano provate e confermate le circostanze riferite da parte attrice in merito all'evento per cui è causa ed alle conseguenze dello stesso e, specificatamente, la presenza lungo la carreggiata di una buca non segnalata ed i danni riportati dall'autovettura de quo a causa della stessa.

⇒ In ordine all' "an", a parere di questo decidente, alla luce delle risultanze istruttorie e specificatamente dalle dichiarazioni rese dai testi assunti nel corso del giudizio, nonché dalle foto allegate al fascicolo di parte attrice e non disconosciute dal Comune resistente il quale, peraltro, è rimasto contumace, deve ritenersi raggiunta la prova circa la dinamica del sinistro per cui è causa, con conseguente dichiarazione di esclusiva responsabilità del Comune di Vittoria, quale Ente proprietario della strada de quo e della relativa segnaletica, nel verificarsi dello

stesso.

In merito alla responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, infatti, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., il consolidato orientamento della S. C., condiviso da questo decidente, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.

Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.), invero, ha carattere oggettivo e, perchè possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non

necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass. 15/03/2004, n. 523/6; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, p. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).

Ritiene questo decidente di aderire a tale orientamento.

Giusta quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, infatti, "... i principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato,

W

4

avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811). La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279). Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 comma 1, cod. civ.. Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (confr. Cass. civ. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279). Con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro, ex art. 2051 cod. civ., gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, questa Corte

ha avuto modo di precisare che: a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere, integra proprio lo status di custode; b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l'ente proprietario (o concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (ai pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito; d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere; e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti (confr. Cass. civ. 11 novembre 2011, n. 23562; Cass. civ. 3 aprile 2009, n. 8157; nei medesimi sensi Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; vedi anche Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427). Deriva da quanto sin qui detto, che non appare condivisibile l'approccio ... il quale ha

u
h
apoditticamente ritenuto precluso, in relazione alla rete stradale comunale, in quanto oggetto di una utilizzazione generale e diretta, da parte dei cittadini, il concreto esercizio dei poteri di vigilanza e custodia da parte dell'ente proprietario. ... infatti, la disponibilità che l'ente proprietario ha di una strada, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, il che, determinando, in via di principio, la soggezione dell'ente al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., comporta che, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verifica. In tale prospettiva la possibilità di riscontrare nel comportamento della danneggiata un tasso di imprudenza e di disattenzione tale da imporre la qualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità fra cosa in custodia ed evento andrà scrutinata alla luce dell'assetto dato da questa Corte agli oneri probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché tenendo conto del contesto spaziale in cui ha avuto luogo l'incidente. ..." (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 dicembre 2012 - 29 gennaio 2013, n° 2094).

Dai superiori richiamati pronunciamenti è evidente che i più recenti interventi della Suprema Corte in funzione nomofilattica accreditano l'idea che la stessa abbia definitivamente abbandonato la tesi della applicabilità, alla fattispecie per cui è controversia, dell'art. 2043 c.c., norma quest'ultima come è noto basata sulla violazione del principio del "*neminem laedere*".

Una giurisprudenza più risalente, infatti, sulla base della ritenuta ed ormai superata inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie che ci occupa, ha argomentato doversi, piuttosto, far riferimento all'art. 2043 c.c., forgiando i noti concetti di insidia e trabocchetto, per cui il danneggiato deve dare la prova, ai fini del ristoro dei danni asseritamente subiti a cagione di anomalie

nella manutenzione stradale, della esistenza di un pericolo occulto non visibile e prevedibile riconducibile alle suddette criticità (così, ex multis, Cass. 1985/2319; Cass. 2004/1571; Cass. 2004/22592).

E' stato tuttavia affermato che l'insidia ed il trabocchetto costituiscono figure giuridiche, per l'appunto di elaborazione giurisprudenziale, nate dalla esigenza di limitare le ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione, ponendo la relativa prova a carico del danneggiato, da cui essa può liberarsi dimostrando di aver adottato tutte le cautele del caso per evitare il danno e quindi l'insorgere della situazione di pericolo (insidia).

A fronte di tale indiscutibile favore per la Pubblica Amministrazione, a partire dagli anni novanta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10/05/1999 n. 156, si è iniziato a considerare le ipotesi di cui si discute, rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 2051 c.c., facendo leva sul concetto di custodia cui è tenuta la Pubblica Amministrazione, con riguardo al c.d. patrimonio stradale. Un mutamento di prospettiva che ha comportato anche un mutamento sul piano dell'onere probatorio, in considerazione della configurabilità in capo alla P.A. di una presunzione di colpa da cui la stessa può liberarsi con la prova del fortuito.

In particolare, tale svolta è stata dettata dagli Ermellini con le due sentenze 20/02/2006 n. 3651 e 14/03/2006 n. 5445, attraverso cui si è arrivati a ritenere pienamente applicabile alla P.A. l'art. 2051 c.c., confermate successivamente da numerose altre, oltre quelle già citate.

Nel caso de quo il Comune convenuto, su cui incombe il relativo onere probatorio e rimasto contumace, non ha fornito prova alcuna e/o provato fatti e/o circostanze diverse da quelle addotte da parte attrice e le quali, in

conseguenza, oltre a ritenersi fondati per i già esposti motivi, sono da porre alla base della pronuncia di questo decidente.

Peraltro, nel caso specifico che ci occupa, le precise e concordanti dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dai testi assunti e le foto in atti, forniscono la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed i danni riportati nell'occasione dall'autocarro dell'attore, ascrivendosi quest'ultimi alla buca esistente sulla carreggiata e non segnalata, risultando peraltro chiarita la condizione di lesività posseduta da detta buca.

Dai superiori principii e risultanze probatorie acquisite al giudizio, discende l'accoglimento delle domande attoree, con conseguente condanna del Comune di Vittoria convenuto al risarcimento dei danni materiali tutti subiti dall'attore in occasione dell'evento per cui è causa.

⇒ **In ordine al "quantum":**

▪ **Danni all'autovettura.**

In relazione ai danni subiti dall'autovettura dell'attore ed al "quantum", a parere di questo decidente, alla luce della documentazione prodotta in atti rappresentata dalle fatture di cui solo una regolarmente quietanzata, nonché dalle risultanze della esperita istruttoria anche in ordine alla loro localizzazione, deve ritenersi raggiunta la prova circa le somme necessarie per la riparazione degli stessi e da quantificarsi in complessive Euro - 1.430,48- comprensivo di IVA, giusta la documentazione fiscale allegata in atti.

In relazione a siffatta quantificazione del danno risarcibile, questo decidente ritiene che, nel caso specifico, non vi è necessità di attingere al bacino della conoscenza di un CTU potendo il giudice far riferimento alla propria

conoscenza professionale ed essendo, peraltro, il fatto desumibile dai fatti certi in atti.

Va ricordato, infatti, che il giudice ha la possibilità di avvalersi, oltre che delle massime di esperienza - che ha il dovere di conoscere, siccome patrimonio comune del sapere laico - anche delle conoscenze tecniche e specialistiche di cui in possesso o delle quali acquisisca direttamente il possesso attraverso studi o ricerche personali (sent. n. 3891 del 27/11/1974 - rv. 372434; sent. n. 3247 del 25/10/1972 - rv. 361052; sent. n. 11440 del 18/11/1997 - rv. 510056).

Come è noto il risarcimento del danno ha la funzione di porre il danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto dannoso e consiste in una somma di denaro calcolata sui costi di riparazione o il ripristino in genere della situazione materiale.

Alle somme come sopra liquidate a titolo di risarcimento dei danni materiali sono da aggiungersi, al fine di compensare il tempestivo mancato godimento dell'equivalente pecuniario, gli interessi legali maturati e maturandi a decorrere dalla data dell'esborso e sino all'effettivo soddisfo, senza alcuna rivalutazione stante il breve lasso di tempo intercorso dal suo verificarsi.

Alla luce dei superiori esposti motivi, il COMUNE DI VITTORIA è da condannarsi a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura di proprietà dell'attore in occasione del sinistro per cui è causa, al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di Euro -1.430,48-, comprensiva di IVA ed oltre gli interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo, somma così determinata tenuto conto che la manodopera di cui alla fattura n° 77 del 24.07.204 della CARS MULTISERVICE di Occhipinti Giovanni è da

ridursi nella quantificazione delle ore in 2 anzicchè 4 e la manodopera di cui al preventivo del 14.10.2014 della BG AUTOCAR E SERVIZI s.r.l. è da ridurre ad ore 6 anzicchè 11,05 come nello stesso indicato, ciò alla luce della comune esperienza.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..

In merito all'ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell'11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.

Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta. Il *decisum* prevale quindi, di regola, sul *disputatum* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381).

Nel caso di specie, l'importo è da calcolarsi sulla base del *disputatum* e di quello effettivo riconosciuto in sentenza (*decisum*).

Orbene, tenendo conto del corso del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 da applicarsi al presente giudizio giusta i pronunciamenti della Suprema Corte SS. UU. n. 17405 e n. 17406 pubblicate il 12 ottobre 2012 con le quali è stato stabilito che i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali si applicano a tutte le cause ancora in corso al momento della loro entrata in

vigore, le spese del procedimento sono liquidate come da dispositivo e ad esse vanno aggiunte il 15% per rimborso rimborso forfettario spese ex art. 2 D.M. n° 55/2014, nonché IVA e CPA giusta il disposto di cui all'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 57.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo nel giudizio n° 544/2015 R.G.A.C., promosso da **MAIORANA Giovanni** nei confronti del **COMUNE DI VITTORIA**, in persona del Sindaco pro tempore,

- dichiara il **COMUNE DI VITTORIA**, in persona del Sindaco pro tempore, responsabile del sinistro per cui è causa ed, in conseguenza, obbligato al pagamento in favore di **MAIORANA Giovanni** della complessiva somma di €.-1.430,48-, come in parte motiva specificatamente quantificata e liquidata a titolo di risarcimento dei danni materiali tutti alla propria autovettura subito a seguito del sinistro per cui è causa, oltre gli accessori come in parte motiva indicati e specificati;
- per l'effetto, condanna il **COMUNE DI VITTORIA**, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di **MAIORANA Giovanni** di dette somme tutte come specificatamente quantificate, oltre accessori come sopra indicati, nonché al pagamento in suo favore delle spese processuali che, stante l'esito del giudizio e l'attività processuale svolta, liquida in complessivi €.-930,00-, di cui €.-130,00- per spese ed €.-800,00- per compensi (€.-200,00- per la fase di studio, €.-150,00- per la fase introduttiva, €.-200,00- per la fase istruttoria ed €.-250,00- per la fase decisoria), oltre 15% rimborso

forfettario spese ex art. 2 D.M. n° 55/2014, nonchè Iva e Cpa come
per legge giusta art. 11 legge 20 settembre 1980 n. 576.

Così deciso in Vittoria oggi, lì 25 Giugno 2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Salvatore Gentile)

Il Giudice

(avv. Giuseppe Finelli)

Depositata in Cancelleria e

resa pubblica il 24 OTT 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Salvatore Gentile)

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Vittoria
il 05.12.2016 al n. 170 serie 4
esatti Euro 217,50 duecentodieci e 50
Vittoria li, 10 DIC. 2016

AVV. Alberto Seppio

27 MAR. 2017

IL CANCELLIERE
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Salvatore Gentile)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE TIANO
RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE IN ESECUZIONE IL
PRESENTI TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA E A
TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERE
QUANDO NE TIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

Vittoria, 27 MAR. 2017

IL CANCELLIERE

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Salvatore Gentile)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCI A RICHIESTA DI

AVV. Alberto Seppio

27 MAR. 2017

L'ASSISTENTE
Assistente Giudiziario
Giulio Baccini

Specifica

Sorte capitale	
Compensi liquidati	€. 1.430,48
Esborsi liquidati	€. 800,00
Registrazione sentenza - costo	€. 130,00
Diritti n° 2 copie esecutive sentenza - costo	€. 217,50
Notifica sentenza - costo	€. 15,38
Spese generali 15%	€. 15,00
CPA 4%	€. 120,00
TOTALE	€. 36,80
	€. 2.765,16

Oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo effettivo

Relata di notifica

Ad istanza dell'Avv. Alberto Seggio, procuratore come in atti,
Io Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Ragusa
notifico copia spedita in forma esecutiva del sentenza n° 318/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Vittoria in data 25 giugno 2016 nella causa civile n° 544/2015 RG, depositata il
29 agosto 2016, resa pubblica il 24 settembre 2016 e già passata in giudicato, per ogni
legale conoscenza ed effetto a:

COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Vittoria (RG). Via
Nino Bixio n° 34. Ivi rimettendone copia a mani

della Difendente
due/te e ricevere gli atti
Pelle Rizzello
Vittoria 31 Maggio 2017

TRIBUNALE DI RAGUSA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
FEDE GIOVANNI



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

di cui sono componenti i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Forza Italia	Mo. 5 stelle	Nuove Idee I Democratici	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Frasca, Di Giacomo	Iaquez	Motta	Argentino	Siggia	Nicastro	

vista la seguente proposta di deliberazione:

Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute al Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di precetto pervenuto all'Ente-Comune in data 10 Ottobre 2017 prot. gen. n°42978

- Consiglieri assenti n. 2 (Iaquez, Argentino)
- Consiglieri presenti n. 6
- Consiglieri astenuti n. 2. (Siggia, Nicastro)
- Voti favorevoli n. 4

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta.

15 MAG. 2018



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL - 5 GIU. 2018 AL 19 GIU. 2018

REGISTRATA AL N. _____ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____ SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

VITTORIA, LI' - 1 GIU. 2018

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL - 5 GIU. 2018 AL 19 GIU. 2018

CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 MAG. 2018 PER:

☐ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

☒ DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' 29 MAG 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonino Maria Fortuna

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO